

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
Prima Sezione civile
R.G.

La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti

Magistrati:

Dott. Caterina Passarelli	Presidente rel.
Dott. Alessandro Rizzieri	Consigliere
Dott. Federico Bressan	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al ruolo il 29/05/2019, promossa con atto di citazione

da

rappresentata e difesa in giudizio

dall'avv. con domicilio eletto presso il suo studio, come da procura in calce all'atto di citazione in appello;

appellante

contro

), tutti rappresentati e difesi in giudizio dall'avv.

con domicilio eletto presso il suo studio come da procura allegata all'atto introduttivo del giudizio di primo grado;

appellati

Oggetto: Appello avverso la sentenza n. [redacted] emessa il giorno 10/4/2019 dal Tribunale di Venezia

CONCLUSIONI

Per parte appellante:

Nel merito in via principale:

- in accoglimento del presente appello e in riforma della sentenza di primo grado n. [redacted] del Tribunale di Venezia, dichiararsi inammissibili e respingersi tutte le domande formulate dagli attori;

In ogni caso:

spese di lite rifuse per entrambi i gradi di giudizio.

Per parte appellata:

Nel merito

- Disattesa ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, rigettarsi l'appello presentato, in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi illustrati in premessa;

In via incidentale

- A parziale riforma della sentenza impugnata, dichiararsi l'illegittima applicazione degli interessi anatocistici al contratto di conto corrente per cui è causa e, per l'effetto disporsi il ricalcolo del saldo espungendo i relativi addebiti e, quindi, condannarsi Intesa San Paolo alla rettifica del relativo saldo, confermati tutti gli altri capi della sentenza.

In ogni caso

- Con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi di giudizio.


Ragioni della decisione*


Con atto di citazione notificato il 7/5/2015, [redacted] e i suoi fideiussori [redacted] convenivano in giudizio, avanti il

Tribunale di Venezia, Banca Intesa San Paolo spa al fine di sentire accertare le invalidità riguardanti l'applicazione di interessi debitori ultra-legali, usurari e anatocistici, nonché delle cms, spese, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese sul conto corrente n.

, stipulato agli inizi degli anni '90 ed ancora in essere, e, conseguentemente, al fine di ottenere la rideterminazione del saldo finale.

Si costituiva Banca Intesa San Paolo spa chiedendo il rigetto delle pretese attoree, previo accertamento della intervenuta decadenza e prescrizione del diritto alla ripetizione per le rimesse analiticamente indicate nella seconda e terza memoria ex art. 183 c.p.c.

Disposta Ctu contabile, con sentenza n.  dell'10/4/2019, il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, accoglieva la domanda, accertando che il saldo del conto corrente oggetto di causa al 30/4/2015 era a credito della società convenuta Intesa San Paolo per la somma complessiva di € 17.979,04 e condannando la banca al pagamento a favore di parte attrice delle spese processuali.

Avverso la sentenza,  proponeva tempestivo appello, mentre e i suoi fideiussori

costituitisi, resistevano al gravame, proponendo a loro volta appello incidentale.

All'udienza del 14/07/22, le parti precisavano le conclusioni e la Corte rimetteva la causa in istruttoria per lo svolgimento di consulenza tecnica.

Depositato l'elaborato peritale, la Corte fissava nuova udienza di precisazione delle conclusioni per il 23/11/23, udienza sostituita dal deposito di note scritte.

Tale udienza veniva anticipata per la discussione orale della causa ex art. 281 *sexies* cpc al 26/10/23 e, all'esito della stessa, la Corte pronunciava la seguente sentenza.

Con la sentenza impugnata, il primo giudice ha rigettato l'eccezione di decadenza ritenendo che la mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto trasmesso da una banca al cliente non determina l'inoppugnabilità degli accrediti e degli addebiti sotto il profilo della validità

e dell'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano le partite inserite; ha rigettato l'eccezione di prescrizione, ritenendola infondata e inammissibile in mancanza dell'indicazione, da parte della banca, delle rimesse aventi natura solutoria; ha respinto l'eccezione di irripetibilità degli addebiti in quanto versati in adempimento di obbligazione naturale sulla scorta della mancanza dei requisiti richiesti dall'art. 2034 c.c.; ha recepito per intero la consulenza tecnica depurando il conto dalle poste illegittime e ha accertato il saldo corretto alla data del 30/4/2015 in € - 17.979,04, anziché € -98.858,37, come risultante dagli estratti conto.

I motivi, in forza dei quali ha lamentato l'erroneità della sentenza impugnata, riguardano i seguenti aspetti:

- 1) *il rigetto dell'eccezione di prescrizione;*
- 2) *l'errata ripartizione dell'onere probatorio nel giudizio di accertamento negativo;*
- 3) *la non corretta valutazione delle risultanze peritali.*

Dal canto suo, ha, in via incidentale, censurato la decisione oggetto di impugnazione lamentando la mancata espunzione degli interessi anatocistici nel saldo nel periodo successivo al 30/6/2000.

Tenuto conto delle doglianze svolte, la Corte ha ritenuto di disporre nuova consulenza tecnica, sulla cui base possono essere esaminate le diverse questioni.

Circa l'eccezione di prescrizione.

Con il primo motivo di gravame parte appellante lamenta l'erroneità della sentenza del Giudice di primo grado nella parte in cui ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione in quanto generica. Secondo parte appellata, invece, il Tribunale ha correttamente affermato che, dovendosi considerare presunta la natura ripristinatoria dei versamenti in conto, era la banca ad essere gravata dall'onere di provare, oltre all'inerzia del correntista per il tempo necessario al maturare della prescrizione, anche la presenza di rimesse solutorie.

L'appello principale è fondato sul punto.

La Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (Cass. SU 15895/19; Cass. 9806/23).

Pertanto, la banca potrà limitarsi ad allegare il fatto costitutivo, e cioè l'inerzia del correntista e la manifestazione della volontà di avvalersene, mentre colui che agisce in ripetizione sarà onerato di provare il fatto impeditivo, ovvero l'apertura di credito che gli è stata concessa (Cass. 2660/2019).

Infatti, la rimessa del correntista, di natura solutoria in assenza di una apertura di credito, potrà assumere, in presenza di quest'ultima, carattere ripristinatorio della provvista: ciò accadrà, precisamente, nei casi in cui tale rimessa ripiani l'esposizione maturata nel limite dell'affidamento, operando quindi su di un conto "passivo", e non "scoperto", cioè oltre i limiti dell'affidamento.

Dunque, se il contratto di apertura di credito è idoneo ad escludere che il termine per la prescrizione del diritto alla ripetizione della somma oggetto della rimessa decorra dal momento dell'attuato versamento, dovendo essere collegato alla chiusura definitiva del conto, in base alla regola generale posta dall'art. 2697 c.c., sarà il correntista che intenda contrastare l'eccezione di prescrizione ad avere l'interesse e l'onere di provare l'esistenza di tale contratto (Cass. 31927/2019; 2660/2019).

Pertanto, il correntista che agisce in ripetizione deve assolvere all'onere di produrre tutti gli estratti conto necessari alla esatta ricostruzione del saldo nonché tutti gli eventuali contratti di affidamento, posto che *“nel contratto di conto corrente assistito da apertura di credito,*

ove il cliente agisca per la ripetizione degli importi indebitamente versati, la banca che sollevi l'eccezione di prescrizione può limitarsi ad affermare l'inerzia del titolare del diritto, dichiarando di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte; al contrario il correntista, attore nell'azione di ripetizione, ha l'onere di produrre in giudizio gli estratti conto dai quali emerge la natura ripristinatoria o solutoria dei singoli versamenti, di modo che ove non assolva a tale onere la domanda attrice deve essere respinta, senza necessità di esaminare l'eccezione di prescrizione” (così, Cass. 21225/22, ed anche Cass. 4372/18; 18581/17).

Nel caso di specie, è stata disposta consulenza tecnica in questo grado proprio per verificare l'incidenza della prescrizione sul diritto di ripetizione degli indebiti, considerando che la prescrizione di tale diritto era maturata al 30/04/2005 (ossia, fino ai dieci anni antecedenti la notifica dell'atto di citazione) e che le rimesse solutorie prescritte dovevano essere individuate secondo il saldo banca originario o, in alternativa, secondo il saldo banca rettificato (cfr. Cass. 9141/2020).

A tal riguardo, questa Corte ritiene che debba assumersi quale parametro di riferimento per l'accertamento dei pagamenti indebiti prescritti, il saldo banca originario, posto che, diversamente, ossia facendo riferimento al saldo depurato da tutti i versamenti indebiti, si finirebbe per elidere la natura indebita del pagamento effettuato con la rimessa oggetto di prescrizione. Né può dirsi che la rimessa assuma il carattere di pagamento in conseguenza delle annotazioni che hanno fatto superare il limite dell'affidamento posto che il presupposto dell'indebito è proprio l'apparenza della debenza delle poste illegittime pagate con le rimesse oggetto di ripetizione.

Ne consegue che la contabilizzazione del conto deve rimanere ferma per il periodo coperto dalla prescrizione. Del resto, assumere quale saldo iniziale un importo già depurato dagli addebiti illegittimi comporta una riscrittura a posteriori dell'andamento del conto corrente, attraverso la modifica di un dato fattuale rappresentato dalle annotazioni effettuate dalla

banca nel tempo, le quali avevano generato l'indebitto (sostituendo ad esse altre annotazioni inesistenti al momento dei versamenti).

In conclusione, deve essere presa a riferimento l'ipotesi elaborata dal Ctu laddove individua i versamenti prescritti sulla base del saldo banca.

Circa la ripartizione dell'onere probatorio.

Con il secondo motivo di gravame, parte appellante sostiene l'erroneità della decisione impugnata nella parte in cui non ha considerato che la prova dell'esatto saldo non era stata fornita a causa dell'assenza, per diversi trimestri, degli estratti conto e con la presenza dei soli estratti conto scalari.

Il motivo è fondato.

La Corte di Cassazione, nei rapporti di conto corrente bancario, ha affermato il principio secondo cui il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di indebiti corrisposti all'istituto di credito nel corso dell'intera durata del rapporto - sul presupposto di dedotte nullità di clausole del contratto di conto corrente o per addebiti non previsti in contratto - è onerato della prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida "*causa debendi*" mediante deposito degli estratti periodici di tale conto corrente, riferiti all'intera durata del rapporto; in mancanza della documentazione completa, il correntista non adempie all'onere che grava su di lui unicamente per la parte di rapporto non documentata senza che ciò costituisca un impedimento all'accertamento giudiziale del dare e dell'avere fra le parti, che potrà riferirsi al primo saldo dal cliente documentalmente riscontrato (Cass. 35979/2022), con decorrenza dalla data di apertura del conto o dall'estratto di conto corrente prodotto dal correntista più risalente, raccordando il saldo ivi risultante con i saldi dei periodi successivamente documentati.

Conseguentemente, nei periodi caratterizzati dalla mancanza della documentazione (ossia, dal 01/05/2003 al 30/05/2003; dal 21/05/2011 al 31/05/2011; dal 14/02/2012 al 29/02/2012; dal 01/05/2012 al 04/06/2012) il Ctu ha mantenuto gli interessi originariamente liquidati

dalla Banca, senza effettuare alcuna rettifica a favore del cliente, sul quale gravava l'onere della relativa prova.

Circa le risultanze peritali.

Vanno, quindi, esaminate le ulteriori doglianze sollevate dalla banca appellante, riguardanti:

- *la validità delle pattuizioni.* L'appellante sostiene l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha recepito le risultanze della consulenza di primo grado laddove, fino alla nuova pattuizione dell'1/12/2011, ha applicato il tasso sostitutivo previsto *ex lege* per la misura degli interessi passivi, senza tenere conto del contratto 16/6/1992, del contratto 4/10/2004, dell'apertura di credito 20/10/1999, dell'apertura di credito 11/4/2002.

Il rilievo non è fondato.

Come si può riscontrare dalla documentazione prodotta e come rilevato anche dal Ctù di primo grado, le clausole riguardanti il tasso debitore sono indeterminate. In particolare, sia il contratto 10/3/1992 (v. doc. 2 banca primo grado) e sia il contratto datato 16/6/1992 (v. doc. 3 banca primo grado) prevedono entrambi all'art. 7, comma terzo, delle norme regolatrici del rapporto che: *"gli interessi dovuti dal correntista ... omissis ... si intendono determinati alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza ..."*, peraltro, senza nessuna allegazione delle condizioni praticate; il contratto 4/10/2004 (v. doc. 5 banca primo grado), pur prevedendo, all'art. 7, comma 3, che *"gli interessi sono riconosciuti al correntista e dallo stesso corrisposti alla banca nella misura pattuita nel presente contratto"*, non riporta alcuna indicazione del tasso debitore (nel documento di sintesi viene indicato il tasso creditore sui saldi, il tasso scoperto di conto corrente e di mora, ma non il tasso debitore: v. anche Ctù primo grado pag. 23-24) e così, anche la successiva rinegoziazione (v. doc. 6 banca primo grado). Né possono essere applicati al conto corrente gli interessi debitori previsti per le aperture di credito, inerenti ad un diverso rapporto;

- *l'usura sopravvenuta*. Afferma l'appellante che, non essendo configurabile la c.d. usura sopravvenuta, sarebbe legittimo applicare tassi superiori a quelli previsti in un determinato momento se pattuiti precedentemente.

Il rilievo non ha pregio.

È pur vero che le Sezioni Unite, con sentenza 19 ottobre 2017, n. 24675, hanno stabilito, risolvendo un contrasto di giurisprudenza, che, nei contratti di mutuo (e bancari in genere), allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della L. 7 marzo 1996, n. 108, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto, tuttavia, ciò comporta che, ai fini della sussistenza del carattere usurario dei tassi di interesse, va preso a riferimento soltanto il momento in cui questi sono stati pattuiti; per contro, la c.d. usura sopravvenuta è solo impropriamente definita tale, posto che il superamento della soglia in corso di rapporto non comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 1815 cc, secondo comma, ancorché non precluda, laddove formulata, la domanda di riconduzione del tasso entro soglia (Cass. 2311/2018);

- *la pattuizione della commissione di massimo scoperto e della commissione di disponibilità fondi*. L'appellante censura la decisione nella parte in cui il Tribunale, richiamandosi alla perizia espletata in primo grado, ritiene la commissione di disponibilità fondi e la commissioni di massimo scoperto non validamente pattuite per l'intera durata del rapporto bancario.

Ora, il contratto di conto corrente sottoscritto il 10/3/1992 stabiliva che la commissione di massimo scoperto sarebbe stata calcolata secondo i criteri concordati con il correntista o usualmente praticati dalle Aziende di Credito sulla piazza, ossia con una clausola nulla in quanto contrastante con i requisiti minimi di determinatezza di cui all'art. 1346 cc, non consentendo di stabilire in modo preciso a quale previsione le parti abbiano in concreto inteso riferirsi.

Anche i successivi contratti di rinegoziazione del conto, datati 4/10/2004 e 11/5/2005, determinavano la commissione di massimo scoperto trimestrale nella misura dell'1,5% (doc. 5 e 6 parte convenuta primo grado), in tal modo limitandosi ad una mera quantificazione percentuale, senza specificare alcunché in merito al criterio di calcolo. E va considerata nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone unicamente la percentuale, senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione della stessa, posto che, in tal caso, il correntista non è di fatto in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca (cfr. Cass. 19825/22).

Per le stesse ragioni, sono nulle per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto ex artt. 1346 e 1418 c.c., le clausole previste per la commissione per disponibilità fondi (c.d.f.) così formulate nei diversi contratti sottoscritti durante il rapporto finanziario nei termini che seguono:

- a) nel contratto di rinegoziazione del 19/11/2012 (doc. 7 convenuta primo grado):
 - con decorrenza dal 01/07/2009 al 13/11/2012 nella misura dello 0,20000%;
 - con decorrenza dal 14/11/2012 al 30/09/2013 nella misura dello 0,22500%;
 - con decorrenza dal 01/10/2013 nella misura dello 0,50000%;
- b) nel contratto di rinegoziazione del 3/10/2013 (doc. 8 convenuta primo grado):
 - con decorrenza dal 14/11/2012 al 30/09/2013 nella misura dello 0,22500%;
 - con decorrenza dal 01/10/2013 al 30/06/2014 nella misura dello 0,25000%;

- con decorrenza dal 01/07/2014 nella misura dello 0,5000%

c) nel contratto di rinegoziazione del 4/10/2013 (doc. 9 convenuta primo grado):

- con decorrenza dal 01/10/2013 al 30/06/2014 nella misura dello 0,25000%;
- con decorrenza dal 1/07/2014 nella misura dello 0,50000%.

In ogni caso, si osserva che a fronte della conclusione del CTU di aver espunto dai conteggi sia la commissione di massimo scoperto sia la commissione per disponibilità fondi in ragione dell'indeterminatezza dell'oggetto ai sensi dell'art. 1346 c.c., nel ricalcolo operato le stesse sono state, in realtà, mantenute nella misura rispettiva di 9.962,24 e di 4.931,98 nell'importo rideterminato, posto che è specificato che il credito del correntista al riguardo è pari a 0,00 (consulenza tecnica primo grado, pag 16).

Conseguentemente, il motivo di appello proposto da _____ volto a richiedere il mantenimento della c.m.s. e della c.d.f. nel ricalcolo del conto corrente, prima che infondato, è inammissibile per mancanza di interesse, essendo quelle poste di fatto non espunte dal saldo rideterminato, specie se si considera che parte appellata non ha proposto appello incidentale sul punto, rendendo così intangibile la statuizione. Al riguardo, va osservato che, solo all'udienza fissata per la discussione orale della causa ex art. 281 *sexies* cpc, parte appellata ha rilevato la contraddizione contenuta nella sentenza chiedendo che venisse qualificata come errore materiale, senza tenere conto che, invece, si tratta di un errore di fatto, consistente in una inesatta percezione delle risultanze processuali sulla quale si è fondata la decisione su un punto controverso tra le parti e che avrebbe dovuto tradursi in un motivo di appello incidentale. Infatti, l'errore di fatto diverge dall'errore materiale per il fatto che, a differenza di questo, ha una diretta incidenza sul processo cognitivo e valutativo del giudice e conduce ad una decisione che, senza quell'errore, sarebbe stata diversa da quella adottata (Cass.10/2018; 18651/15). Né può dirsi che, nel caso in esame, parte appellata non aveva interesse alla impugnazione essendo risultata vittoriosa in punto di diritto, posto che il richiamo

integrale alla ctu, contenuto in sentenza, doveva condurre l'interessato ad evidenziare l'errore percettivo con uno specifico motivo di gravame.

Circa l'appello incidentale riguardante la capitalizzazione post Delibera CICR 9/2/2000.

In via incidentale, parte appellata ha lamentato l'erroneità del capo della sentenza che ha ritenuto legittimi gli addebiti degli interessi anatocistici successivamente alla Delibera CICR 9/2/2000.

Il motivo va accolto.

L'art. 2 della delibera Cicr del 9 febbraio 2000 prescrive la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori e prevede, per le condizioni applicate in base a contratti stipulati anteriormente, il meccanismo di adeguamento da impiegare entro il 30 giugno 2000, con effetto dal successivo 1° luglio (art. 7, co. 1°).

Tale disciplina distingue il caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino o meno un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate.

Nel caso di condizioni più favorevoli, la banca può provvedere all'adeguamento mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e comunicazione per iscritto alla clientela alla prima occasione utile, comunque, entro il 31 dicembre 2000 (art. 7, comma 2).

L'approvazione specifica da parte del correntista (e quindi il perfezionamento di un nuovo accordo fondato sulla specifica adesione da parte di quel soggetto) è, invece, necessaria nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate.

Ed è sempre riscontrabile un peggioramento per la pratica anatocistica anteriore al 2000 riferita agli interessi a debito del correntista, avendo, quest'ultimo, per effetto della declaratoria d'illegittimità costituzionale del comma 3° dell'art. 25 del d.lgs. n. 342/99 (Corte Cost. 425/2000), diritto alla totale esclusione dell'anatocismo sugli interessi a suo debito, con la conseguenza che la capitalizzazione reciproca introdotta post 2000 comporta l'inserimento di condizioni da qualificare sempre peggiorative rispetto alle precedenti. Non

essendo, pertanto, consentito l'adeguamento unilaterale ai sensi della predetta disposizione interministeriale, soltanto un nuovo, espresso accordo delle parti, ai sensi del comma 3° dell'art. 7 citato, potrebbe introdurre nel contratto una valida clausola anatocistica (Cass. civ. n. 3861/20; n. 26779/19; n. 26769/19; n. 24354/19, tutte non massimate). Va ricordato che anche di recente la Suprema Corte ha ribadito la regola suddetta, affermando che la radicale nullità delle clausole in questione comporta la *“impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera”* (così Cass. civ. 9140/20, ma anche Cass. civ. n. 29420/20; Cass. civ. n. 17634/21).

Ne consegue che, nel caso di specie, la norma applicabile è il 3° comma dell'art. 7 della delibera Cicr, secondo cui *“nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela”*, di talché la mancanza di specifica approvazione delle clausole anatocistiche dopo l'entrata in vigore della delibera suddetta comporta l'esclusione della legittimità della capitalizzazione degli interessi.

Pertanto, nell'accertamento del saldo corretto del conto, a fronte dell'assenza di specifica pattuizione sulla reciproca capitalizzazione trimestrale fino al contratto 4/10/2024, sono stati correttamente esclusi gli interessi composti dal Consulente tecnico nominato in questo grado, senza alcuna specifica contestazione circa gli esiti (v. pag. 6 e tabella pag. 23 Ctu secondo grado).

Per tutte le ragioni sopra svolte, deve essere accertato il saldo così come verificato dal Ctu in questo grado che ha considerato prescritto il periodo anteriore al 30/04/2005, ha calcolato

gli interessi passivi al tasso previsto dall'art. 117 Tub fino al 01/12/2011 e, nel periodo successivo, applicando il tasso convenzionalmente pattuito, quelli attivi ex art. 117 Tub fino al 30/9/2004, escludendo la capitalizzazione fino al 4/10/2004, fino a giungere alla determinazione del saldo del conto n. _____ in data 13/11/2015 in € - 38.384,19, a debito del cliente.

Ne consegue che, in parziale accoglimento dell'appello principale e in accoglimento dell'appello incidentale, con parziale riforma della sentenza impugnata, deve essere accertato che il saldo del conto corrente oggetto di causa n. _____ al 13/11/2015 è pari a € - 38.384,19.

In considerazione dell'esito complessivo della lite e della consistente riduzione del debito della correntista e dei suoi fideiussori, le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio vanno compensate per metà e poste a carico di _____, per la quota residua, per la prevalente soccombenza; dette spese vanno liquidate secondo i parametri di cui al DM 55/14, secondo il valore della controversia (€ 26.001,00 - € 52.001,00) ed in base alle fasi effettivamente svolte, secondo i valori medi. Spese di Ctù per entrambi i gradi di giudizio suddivise a metà tra le parti.

P. Q. M.

La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. accoglie parzialmente l'appello principale;
2. accoglie l'appello incidentale;
3. in parziale riforma della sentenza n. _____ emessa il giorno 10/04/2019 dal Tribunale di Venezia, accerta che il saldo del conto corrente n. _____ alla data del 13/11/2015 ammonta a € - 38.384,19;
4. pone le spese di Ctù a carico di entrambe le parti per la metà ciascuna;
5. compensa le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio per metà e pone a

carico di la quota residua, così liquidata:

- per il primo grado, per compenso professionale, oltre 15% di spese generali, oltre € 407,50 per spese non imponibili, oltre Iva e cpa;
- per il secondo grado, per compenso professionale, oltre 15% di spese generali, oltre Iva e cpa.

Venezia, 26/10/2023

Il Presidente

Caterina Passarelli

*Sentenza redatta con il contributo della dott.ssa Sofia Riemma, tirocinante ex art. 73 d.l. 69/13 presso la Corte d'Appello di Venezia.